

La presente relazione è redatta in ottemperanza alla disposizione contenuta nel comma 19 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Detta disposizione prescrive che “Il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto- legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996”.

La citata legge n. 388/2000 reca anche lo stanziamento relativo al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area in questione, attività che è in corso di attuazione in virtù del D.I. 31 luglio 2003 che fu previsto dal dispositivo contenuto nel citato articolo 114 e che, sotto il profilo della continuità operativa non può che collegarsi al pregresso regime disciplinato dalla legge, anch'essa citata, n. 582 del 1996.

Pertanto la presente relazione si riferisce ad entrambe le attività, che, in base al disposto del comma 19 dell'articolo 114 della legge n. 388/2000 sono poste sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

1. L'attività di bonifica dal 1997 al 2001

In base alla citata legge n. 582/96 venne stanziato l'importo di 261,5 miliardi di lire come contributo dello Stato per l'esecuzione di un piano di bonifica dei siti cui l'IRI concorse con un apporto finanziario di 81,6 miliardi di lire in qualità di soggetto attuatore designato dalla stessa legge.

Nei cinque anni - dal gennaio 1997 al dicembre 2001 - vennero eseguiti lo smantellamento, la rottamazione e la demolizione delle strutture industriali insistenti sull'area di 220 ettari interessata dall'insediamento siderurgico dell'ex ILVA, compresa la demolizione e la bonifica della parte dell'area sopra il piano campagna dello stabilimento dell'ex Eternit per la produzione di cemento-amianto esteso per 150.000 mq. all'interno dell'area di Bagnoli. Fu provveduto conseguentemente anche a quegli interventi di bonifica di immediata fattibilità in parallelo alla messa in sicurezza di emergenza di tutta l'area residua. Su di essa venne effettuata la integrale caratterizzazione dei materiali di riporto, dei suoli, del sottosuolo, della falda, della colmata a mare e dell'area marina antistante, in quanto l'utilizzo dei pontili per il rifornimento delle materie prime e dei combustibili aveva causato l'inquinamento dei fondali dovuto anche agli scarichi delle attività industriali e delle acque di risulta non depurate dei canali sversanti a mare.

L'IRI, quale soggetto designato dalla legge, indicava quale soggetto attuatore la società Bagnoli S.p.A., costituita ad hoc che, in osservanza dell'art. 1 comma 2 della succitata legge, assorbiva nel suo organico una parte del personale occupato nell'ILVA e nelle società collegate per impegnarlo nelle attività di bonifica. Tuttavia, l'alto numero di lavoratori assunti, la scarsa competenza specifica, la necessità della loro riqualificazione tramite corsi professionali, ha indubbiamente rallentato i tempi dell'operazione e comportato una lievitazione dei costi previsti.

La citata legge n. 582 del 1996 istituiva un “Comitato di coordinamento e di alta vigilanza” delle attività di bonifica, con il compito di supportare il piano di risanamento.

Il Comitato era composto da sette membri, in rappresentanza dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica (con funzioni di Presidente), dell'ambiente, del tesoro e della sanità, del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli e della Regione Campania.

Il Comitato nominava una Commissione di esperti con il compito di controllare e di monitorare, almeno ogni sei mesi l'aspetto tecnico-economico delle attività di bonifica eseguite.

La legge riconosceva al Comune di Napoli il diritto di prelazione nell'acquisto delle aree da risanare in caso di cessione totale o parziale delle stesse.

Per dare una dimensione delle attività poste in essere in unità di misura riferite alle rottamazioni e agli smontaggi delle quantità movimentate si è trattato di oltre 400 mila mc. di cemento armato e muratura, 220 mila tonnellate di carpenterie e materiale elettrico e, per gli

smontaggi 34 mila tonnellate di manufatti lavorati. Per lo smaltimento immediato degli agenti inquinanti sono stati trattati oltre 570 mila tonnellate di materiali.

Nella parte finale dell'attività dei cantieri la Bagnoli S.p.A. ha provveduto ad effettuare un intervento di messa in sicurezza d'emergenza, costituito da una barriera idraulica atta ad emungere la falda contaminata e ad impedire la diffusione della contaminazione verso il mare nonché ad effettuare il risanamento della falda medesima, allo smontaggio del treno di lavorazione della laminazione a freddo destinata all'acquirente in quanto ricollocato in Tailandia, ed è stata completata la messa in sicurezza d'emergenza mediante l'impermeabilizzazione dell'area di colmata per evitare la percolazione nel terreno delle acque piovane con conseguente contaminazione a causa degli inquinanti presenti nel terreno.

Di tale complessa attività il Comitato di coordinamento di cui sopra ha fornito relazione finale al Parlamento, attività che termina con approvazione del Piano di completamento effettuata dal D.I. 31 luglio 2003, in adempimento a quanto previsto al comma 19 articolo 114 della legge n. 388/2000, cessando le proprie funzioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato.

2. L'attività dal 2002 in attuazione del piano di completamento (legge 23 dicembre 2000 n.388).

La legge 23 dicembre 2000 n.388 ha istituito il sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli - Coroglio facendo rientrare sotto la piena competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio l'intera area dell'ex stabilimento siderurgico al fine di assoggettare alle modalità tecniche e procedurali fissate per la generalità degli interventi fissate dalla vigente normativa in materia di bonifiche, in particolare dall'art. 15 del citato D. M. n. 471/99, consentendo di comprendere nell'intervento relativo all'area di Napoli Bagnoli - Coroglio le aree contigue a quelle sulle quali sono stati effettuati gli interventi di bonifica in base alla legge n. 582/96.

L'articolo 114, comma 17, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, venga approvato il "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli".

Il successivo comma 19 ha disposto, tra l'altro, la cessazione delle attività del Comitato di coordinamento alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale e il contemporaneo trasferimento al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, nonché la possibilità da parte del Comune di Napoli di acquisire le proprietà delle aree oggetto di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana, che subentrerebbe, a seguito del trasferimento di proprietà, nelle attività di bonifica gestite dalla Bagnoli S.p.A.

La fase attuativa dell'articolo 114 della legge citata inizia con l'istruttoria della proposta di pianificazione per il completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area di Bagnoli presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dalla Bagnoli S.p.A. in data 30 gennaio 2001, unitamente al progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex Eternit.

Su tali elaborati si è svolta una intensa attività istruttoria da parte dell'Amministrazione anche attraverso conferenze di servizi istruttorie e decisorie ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.e ii. e di concerto con il Comitato di coordinamento *ex lege* n.582/96 che aveva conservato le sue funzioni proprio in relazione al ruolo di supporto e di raccordo con i pregressi interventi.

Le numerose integrazioni via via definite furono trasfuse in una nuova versione del piano nel mese di luglio 2001 e la conferenza di servizi espresse il 18 luglio 2001 parere favorevole solo per gli aspetti tecnici del progetto di bonifica, giudicando inadeguati gli interventi previsti per la conservazione dei manufatti di "archeologia industriale"; fu, inoltre, evidenziato che il fabbisogno finanziario per l'attuazione del piano (343 miliardi di vecchie lire) ammontava a più del doppio dello stanziamento (150 miliardi di vecchie lire) previsto dalla legge n. 388/2000.

Per parte sua, il Comune di Napoli – avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 114, comma 19, della legge sopracitata – acquisì la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica, con determinazione del Servizio pianificazione urbanistica e patrimonio n. 48 del 27 dicembre 2001.

Con successiva delibera n. 40 del 18 febbraio 2002 il predetto Comune, inoltre, costituì la società di trasformazione urbana "BAGNOLIFUTURA S.p.a.", approvandone lo statuto e la convenzione con gli enti locali azionisti.

A conclusione di una lunga e complessa attività istruttoria, nel luglio 2002 è stato poi stipulato un Accordo normativo tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.a., con il quale è stata ravvisata la necessità di riformulare il piano di completamento della bonifica dell'area di Bagnoli in stretta aderenza alle risorse disponibili presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pari a 75.059.174,00 milioni di euro, con contestuale impegno di tutti i soggetti istituzionali a reperire nell'ambito dei rispettivi bilanci i fondi necessari a coprire il restante fabbisogno finanziario.

Alla luce di tale Accordo normativo la Società Bagnolifutura ha provveduto a modificare l'elaborato progettuale a suo tempo predisposto dalla Bagnoli S.p.a., presentando al Ministero in data 23 luglio 2002 il progetto definitivo di bonifica, il quale comprende, tra l'altro, il conferimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli in un'idonea discarica individuata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e finanziata dal Commissario delegato – Presidente della Regione medesima, nonché l'escavo, il trattamento ed il riutilizzo dei materiali della cassa di colmata dell'area ex ILVA per il riempimento della vasca di colmata della darsena di levante del porto di Napoli, con oneri a carico dell'Autorità portuale competente.

In data 13 novembre 2002 la stessa Società ha trasmesso al Ministero alcuni elaborati integrativi del progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ETERNIT, il quale è stato sottoposto al parere del Comitato di alta vigilanza e della Commissione di esperti, nonché della Segreteria tecnica istituita dall'art. 114, comma 22, della legge n. 388/2000 a supporto del Servizio Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente.

La Bagnolifutura S.p.a. si è altresì impegnata, con nota del 23 dicembre 2002, ad assumere a proprio carico gli oneri dello smaltimento dei rifiuti rivenienti dalla bonifica dei suoli, nonché quelli derivanti dall'eliminazione della colmata (in caso di non ottemperanza degli impegni assunti dall'Autorità portuale di Napoli) e gli eventuali ulteriori oneri per la messa in sicurezza, conservazione e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale.

In pari data la conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 ha ritenuto approvabile, con prescrizioni, il progetto definitivo di bonifica presentato dalla Bagnolifutura S.p.a..

Il progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ETERNIT è stato quindi approvato, con prescrizioni, con decreto in data 28 luglio 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, d'intesa con la Regione Campania (**all. n. 1**).

In attuazione dell'art. 114, comma 17, della legge n. 388/2000 con decreto interministeriale (Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministro dell'Economia e delle Finanze) in data 31 luglio 2003 è stato approvato il Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli e sono state contestualmente stabilite le fonti di finanziamento e le modalità di trasferimento delle risorse (**all. n. 2**).

Il decreto recepisce l'Accordo di Programma del 17 luglio 2003 tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Campania, il Comune di Napoli, il Commissario per l'emergenza rifiuti, l'Autorità Portuale di Napoli e la Società Bagnolifutura con il quale sono stati dettagliatamente individuati gli obblighi dei diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del Piano e definiti i rispettivi impegni finanziari a copertura dei costi dei singoli interventi.

Il citato decreto interministeriale e l'allegato Accordo di Programma del 17 luglio 2003 recepiscono, inoltre, la delibera di giunta n. 2509 del 15 luglio 2003 che individua un'area di 360.000 mq ubicata nella circoscrizione di Pianura, da attrezzare a discarica di rifiuti inerti.

Sotto il profilo finanziario va evidenziato che il costo totale del Piano è pari a 151.377.964,00 euro, così suddiviso:

- 54.992.794,00 euro per la bonifica, che comprende la caratterizzazione del sito; lavori di scavo dei terreni, movimentazione, vagliatura, lavaggio, riutilizzo e sistemazione superficiale degli stessi; disinquinamento delle acque sotterranee;
- 8.946.874,00 euro per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi;
- 6.486.220,00 euro per trasporto e discarica rifiuti inerti;
- 15.000.000,00 euro per costruzione discarica per rifiuti inerti, coltivazione, chiusura e attività *post operam*;
- 6.743.824,00 euro per demolizioni di strutture civili ed impianti e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- 17.321.000,00 euro per conservazione immobili di "archeologia industriale";
- 6.889.462,00 euro per imprevisti;
- 43.997.790,00 euro per rimozione della colmata Bagnoli a carico dell'Autorità portuale di Napoli.

Per quanto riguarda quest'ultimo adempimento, a carico dell'Autorità Portuale di Napoli, si sottolinea che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro della Salute, d'intesa con la Regione Campania, in corso di perfezionamento, è stato approvato il progetto riguardante la rimozione della colmata di Bagnoli presentato dall'Autorità Portuale di Napoli con l'utilizzo dei materiali per il riempimento della cassa di colmata da realizzare nella Darsena di Levante del Porto di Napoli, destinata a Terminale contenitori.

Gli impegni reciproci dei diversi soggetti (pubblici e privati) coinvolti nell'attuazione del Piano di completamento sono fissati — in stretta aderenza all'Accordo di programma precedentemente sottoscritto — dal successivo art. 3, il quale stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sulla base del progetto definitivo di bonifica approvato con il D.I. 28 luglio 2003, erogherà alla Bagnolifutura S.p.a. risorse pari a 75.059.174,00 euro, somma da considerarsi quale tetto massimo di spesa.

Gravano, invece, sull'Autorità portuale di Napoli i costi, stimati in 43.997.790,00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare ed il trasporto dei materiali per la realizzazione del terminal di levante e il loro conferimento nella casa di colmata realizzata nella Darsena di Levante, mentre il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche è chiamato a sostenere l'onere di 15 milioni di euro relativo allo smaltimento, nella discarica individuata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli. La Società Bagnolifutura, infine, si impegnerà a provvedere alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale, nell'importo presunto di 17.321.000,00 euro, con fondi propri ovvero attraverso il meccanismo del *project financing* di cui all'art. 37-bis della legge-quadro sui lavori pubblici (L. n. 109/1994 e successive modificazioni).

Per quanto concerne le fonti di finanziamento, l'intera quota di pertinenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio trova copertura nello stanziamento recato dall'art. 114, comma 17, della legge n. 388/2000. Per gli altri soggetti l'art. 4 del decreto interministeriale richiama espressamente l'Accordo di programma, secondo il quale: l'Autorità Portuale utilizza gli stanziamenti ordinari di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i fondi della legge n. 413/1998 e del D.M. 2 maggio 2001 per i quali sono stati stipulati i relativi contratti di mutuo, e — se necessario — risorse proprie; il Commissario del Governo impiega i fondi di cui all'Ordinanza commissariale n. 194 del 5 luglio 2003, nonché gli stanziamenti a suo tempo previsti dall'art. 1, comma 14, della legge n. 582/1996.

Tenuto conto del fatto che il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la Commissione di esperti per il controllo e il monitoraggio, previsti dall'art. 1, comma 4, di quest'ultima legge, hanno cessato le rispettive funzioni a decorrere dalla data (31 luglio 2003) di entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione del Piano di completamento (per effetto del disposto del comma 19 dell'art. 114 della legge n. 388/2000 sopra citata) un ruolo specifico viene ad assumere, nell'ottica della corretta e tempestiva realizzazione delle attività di bonifica, il Nucleo di valutazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

L'art. 4, comma 2, del citato D.I. 31 luglio 2003, riguardante le modalità di erogazione delle risorse, subordina le erogazioni delle rate successive alla 1^a (pari al 10% dell'importo totale, da corrispondere all'apertura dei cantieri) alle periodiche attestazioni e verifiche degli stati di avanzamento dei lavori, da parte del citato Nucleo, come di seguito articolato:

- 2^a rata, pari al 25% dell'importo totale, per un avanzamento dei lavori di almeno il 30% del costo complessivo di tutte le attività previste dall'Accordo di programma;
- 3^a rata, pari al 25% dell'importo totale, per un avanzamento dei lavori di almeno il 60%;
- 4^a rata, pari al 30% dell'importo totale, per un avanzamento dei lavori di almeno il 90%;
- 5^a rata, pari al 5% dell'importo totale, per un avanzamento dei lavori non inferiore al 100%;
- 5% residuo, dopo la notificazione della certificazione ex art. 12 del D.M. n. 471/1999 da parte della Provincia di Napoli.

Solo dopo quest'ultimo adempimento, relativo a tutte le attività previste dal Piano di completamento, ivi compresa l'eliminazione della colmata a mare, potrà essere svincolata la fidejussione prestata dalla Bagnolifutura S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione degli interventi previsti nel progetto definitivo di bonifica, per un importo pari al 20% di 75.059.174,00 euro.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con proprio decreto in data 14 maggio 2004, ha costituito, senza ulteriori oneri aggiuntivi di funzionamento, una specifica Unità Operativa all'interno del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, incaricata di svolgere un continuo monitoraggio e controllo dell'operato della Società, in stretta collaborazione con la Commissione di collaudo (nominata dalla Società Bagnolifutura), in funzione tra l'altro, delle attività di periodica attestazione come sopra descritte.

L'attuazione del Piano di completamento è espressamente assoggettata alle disposizioni di legge vigenti in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati (con specifico riferimento al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471), nonché alla normativa generale in materia di appalti e di opere pubbliche.

A tale ultimo riguardo appare particolarmente significativa la prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto interministeriale, secondo la quale le attività contrattuali devono seguire le procedure ed i criteri stabiliti nel "Protocollo di legalità", stipulato tra il Prefetto di Napoli e le parti firmatarie dell'Accordo di programma del 17 luglio 2003.

Tale documento precisa che la finalità è quella di "prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nella fase di aggiudicazione degli appalti e nello svolgimento dei lavori, forniture e servizi".

Per quanto riguarda, infine, i tempi della bonifica, la durata complessiva delle attività relative alle aree ex ILVA ed ETERNIT è prevista in 36 mesi, ai quali vanno aggiunti 6 mesi per la conservazione delle strutture di "archeologia industriale" ed ulteriori 4 mesi per la rimozione della colmata, per un totale di circa 4 anni.

3. Situazione negli anni 2004-2005.

Ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti dei due decreti interministeriali sopra ricordati, entrambi registrati in data 16 settembre 2003, a seguito della richiesta da parte della Bagnolifutura S.p.A. di erogazione della prima rata pari al 10% del finanziamento, della comunicazione dell'avvenuta apertura dei cantieri di bonifica in data 22.9.2003, nonché della

contrazione di contratto di polizza fidejussoria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha provveduto a trasferire alla citata Società l'importo previsto pari ad € 7.505.917,40.

A fronte di tale anticipazione la Bagnolifutura S. p. A. ha proceduto alla effettuazione della gara di appalto e alle attività preliminari di impostazione del cantiere.

Con riferimento agli espressi impegni assunti dalle parti con l'Accordo di Programma del 17 luglio 2003 si deve sottolineare che si sta cercando di attuare la condizione prevista dall'art. 4 punto 3 del decreto interministeriale 31 luglio 2003 secondo la quale: "l'inizio dei lavori di bonifica è subordinato all'approvazione da parte del Comune di Napoli del progetto della discarica dove verranno conferiti i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica".

La Bagnolifutura S.p.A. è stata posta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nelle condizioni di poter avviare la propria attività con la corresponsione dell'anticipazione e quindi vi è stato l'effettivo avvio dei cantieri, non solo per quanto riguarda i residui interventi di cui alla legge n. 582/96 in carico al Comune di Napoli, ma anche lavorazioni riguardanti l'avvio della bonifica vera e propria prevista dal D.I. 28 luglio 2003 con lo stoccaggio provvisorio all'interno dell'area di Bagnoli dei materiali trattati in attesa della disponibilità della discarica pubblica.

A fronte di tale anticipazione la Bagnolifutura S.p.A. ha proceduto alla effettuazione della gara di appalto e alle attività preliminari di impostazione del cantiere.

I lavori previsti dal progetto approvato sono stati affidati, a seguito di Gara pubblica (appalto integrato), in data 21.09.04. Il progetto e quindi il relativo contratto d'appalto prevedono lo scavo di circa 1.500.000 mc di terreni contaminati, il loro trattamento in loco recuperando circa 700.000 mc sul posto ed inviando a smaltimento (discariche per inerti e discariche per non pericolosi) i restanti 800.000 mc. Il Verbale di Consegna delle attività è stato redatto in data 28.10.04; con questo documento si è certificato l'inizio delle attività di bonifica, e la decorrenza dei termini temporali per la progettazione esecutiva. Una volta approvato il Progetto Esecutivo, si è proceduto alla redazione del Verbale di Consegna delle Aree relative al primo Lotto, effettuata in data 28.01.05, con il quale è stata fissata la data di decorrenza dei termini temporali per l'esecuzione completa dei lavori, a partire dal giorno 07.02.05. Successivamente sono state consegnate le aree denominate ex Eternit / Ossigeno in giugno; aree 6-7-8 del lotto 2 nel novembre 2005.

4. Stato di avanzamento lavori e problematicità.

Sono state consegnate, compatibilmente con l'avanzamento delle demolizioni, circa l'80% delle aree da bonificare e la fine dei lavori è ipotizzata per l'estate del 2007.

Nell'economia generale dell'intervento sono riscontrabili lacune ed incompletezze: una criticità rilevante è costituita dalla indisponibilità del progetto urbanistico edilizio che definisca gli scavi edilizi di piani interrati e/o box sotto il piano campagna. Infatti terreni che da un punto di vista ambientale e normativo (destinazione d'uso) potrebbero essere lasciati in posto, nel momento della necessaria rimozione per scopi edili, diventano rifiuti con necessità di idonei trattamenti.

Tali attività e i relativi oneri dovranno essere previsti ed indicati per le successive fasi di costruzione. Si rilevano, inoltre, indeterminazioni operative in relazione alla incompletezza del Piano degli Smaltimenti presentato dall'Impresa appaltatrice, sia per quanto riguarda la discarica per inerti, sia per altre tipologie di impianto come per i rifiuti contenenti amianto.

Di seguito viene fornita una descrizione di dettaglio delle diverse attività in corso nel cantiere di bonifica:

1. Caratterizzazione di dettaglio

Al novembre 2005, le attività di carotaggio presentavano un sensibile ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma, con una produttività dell'ordine del 50% dal previsto.

2. Smaltimento di suoli e riporti a livello C

Sono in corso operazioni di scavo nel lotto 1 (area AGL) su una superficie di circa 7.300 m². A partire dalla metà del mese di ottobre 2005 sono stati scavati circa 11.000 m³ di terreno.

3. Allontanamento scorie di acciaierie

Nell'area denominata Campo Americano, sono state scavate circa 24.000 m³ di scorie. Poiché il progetto originale non prevede nulla al riguardo, l'intervento è stato oggetto di una perizia di variante redatta dalla D.L. nel luglio 2005. Essa non ha comportato costi aggiuntivi per comparazione tra i costi di escavazione e trasporto ed il valore del materiale recuperato.

4. Impianto di vagliatura e lavaggio

E' stato completato. Il regolare funzionamento dell'impianto resta subordinato alla disponibilità di un sito di smaltimento dei rifiuti dovuti alle attività di bonifica.

5. Discarica esterna per inerti

Resta irrisolta la questione della discarica esterna indispensabile per procedere regolarmente alle attività di bonifica.

6. Stoccaggi provvisori

In mancanza di uno scarico esterno, le operazioni di vagliatura richiedono quantomeno la disponibilità di uno stoccaggio provvisorio (interno al sito da bonificare) ove collocare nel transitorio i rifiuti. Si è pertanto proceduto alla realizzazione di un primo bacino di stoccaggio provvisorio, previsto dal progetto per una volumetria di circa 50.000 m³. Poiché la volumetria di tale stoccaggio è comunque modesta, da parte di Bagnoli futura è stato redatto un progetto esecutivo di ampliamento dello stoccaggio provvisorio esistente, con una capacità di ulteriori 100.000 m³, la cui autorizzazione da parte della Provincia richiederà presumibilmente tempi non brevi. Anche con tale ampliamento, la volumetria stoccabile nei depositi interni rimarrà limitata rispetto ai quantitativi di materiali prodotti dall'impianto di vagliatura. Il regolare procedere delle operazioni di bonifica resterebbe quindi subordinato alla disponibilità di una discarica esterna ove conferire i rifiuti costituiti dai materiali contaminati.

7. Barriera idraulica e trattamento acque di falda

Il sistema è attualmente esercito dall'impresa che, dopo un periodo di affiancamento, è subentrato al precedente gestore, senza formulazione di nessun rilievo. Le precarie condizioni di molti pozzi di emungimento hanno richiesto di anticipare il rifacimento che, secondo l'originaria cronoprogramma, avrebbe dovuto essere originariamente distribuito sull'intera durata dei lavori. È attualmente in corso l'installazione dei contatori sui singoli pozzi, la cui disponibilità renderà possibile un miglior controllo del sistema.

8. Riepilogo avanzamento lavori

Dal quadro riepilogativo predisposto dalla Direzione Lavori si rilevano consistenti ritardi rispetto alle previsioni di progetto per quasi tutte le categorie di lavoro. All'impresa è stata liquidata la progettazione esecutiva. Non si è ancora proceduto all'emissione del 1° SAL in quanto non è stato ancora raggiunto l'importo previsto dal Capitolato d'Appalto (5% dei lavori e dei servizi).

4.1 Il problema della rimozione della colmata

E' noto il livello di inquinamento dei materiali che la costituiscono: si tratta di metalli pesanti quali arsenico, piombo, stagno, vanadio e zinco, di idrocarburi totali e di IPA. Così pure è noto il livello di contaminazione delle spiagge e dei sedimenti presenti nell'area marina antistante lo stabilimento.

L'attuazione del Piano di Caratterizzazione ambientale dell'area marino-costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio ha consentito di evidenziare infatti contaminazione dei sedimenti nell'area marina antistante la colmata superiore al 90% della ex colonna B Tab.1 All.1 DM 471/99 per i seguenti contaminanti: idrocarburi policiclici aromatici, zinco, piombo, cadmio, mercurio.

Per quanto riguarda la rimozione della colmata di Bagnoli, si sottolinea che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministro delle Attività Produttive e del

Ministro della Salute, d'intesa con la Regione Campania, del 21/12/05, registrato alla Corte dei Conti in data 06/02/06, reg n°1 foglio 95, è stato approvato il progetto riguardante la rimozione della colmata di Bagnoli presentato dall'Autorità Portuale di Napoli con l'utilizzo dei materiali per il riempimento della cassa di colmata da realizzare nella Darsena di Levante del Porto di Napoli, destinata a Terminale contenitori.

La rimozione della colmata, infine, rappresenta la condizione essenziale per poter procedere alla bonifica dei sedimenti ed al ripristino della morfologia naturale della costa previsto dal D.L. 20 settembre 1996, n° 486, convertito con modifiche con legge 18 novembre 1996, n°582, art.1 comma 14.

5. La vigilanza del Ministero e le prospettive per la corrente annualità 2006.

Nell'ambito dei compiti di vigilanza sono stati effettuati diversi sopralluoghi nel corso di tutto il periodo considerato compreso il 2006, sostenuti e pilotati dalle numerose conferenze dei servizi.

Dai sopralluoghi congiunti tra personale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e i Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente presso lo stabilimento Bagnolifutura S.p.A., che ricade nel perimetro del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio, si sono verificati gli interventi di attuazione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza sull'area, consistenti in barriera idraulica di emungimento (31 pozzi): per sbarrare il flusso contaminante proveniente dall'area industriale interessata dalle opere di bonifica verso il mare barriera idraulica di ricarica (42 pozzi), che ha la finalità di impedire l'intrusione del cuneo salino verso il mare e di indurre il trasporto verso la barriera idraulica di emungimento degli inquinanti contenuti nel riportoimpermeabilizzazione dell'area di colmata.

A fine 2005 si potevano trarre, sull'argomento, le seguenti considerazioni: le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda risultano parzialmente efficaci e non in linea con l'elaborato progettuale delle medesime, in quanto sarebbero in fase di rifacimento 10 pozzi sui 31 previsti dalla barriera idraulica con conseguente diminuzione della sua funzione di sbarramento nei confronti della diffusione della contaminazione verso il mare; è necessario prevedere interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle aree interessate da discariche abusive (rimozione e smaltimento delle traversine ferroviarie e delle lastre di Eternit nonché copertura dei cumuli), e riparazione dei teli di copertura lacerati.

5.1 Prospettive nel 2006.

A seguito delle difficoltà del Comune a localizzare e progettare la discarica esterna, la Bagnolifutura S.p.A. avanzò istanza mirante a legittimare l'utilizzo di una discarica "per inerti" sita in comune di Formia. Al riguardo, il Ministero sottolineava che l'individuazione di una discarica alternativa, non pubblica, avrebbe comportato la necessità di revisione degli Atti già sottoscritti (Accordo di Programma) e dei decreti interministeriali (approvativi del progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex Eternit e del Piano di completamento) a causa degli oneri molto maggiori.

Tali condizioni furono ricordate anche nel corso delle Conferenze dei Servizi istruttorie del 26 gennaio e del 23 febbraio 2006.

La Bagnolifutura S.p.A. comunicava il 27 marzo 2006 che il Comune di Napoli aveva incaricato la società medesima di "progettare una revisione del progetto di bonifica risolvendo in modo definitivo la problematica riguardante la gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica.

Nel corso di una Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 08/05/06, il Presidente della Regione Campania e il Sindaco di Napoli, hanno sottolineato l'urgenza di concludere la bonifica pure in assenza di una discarica esterna. Nel corso della Conferenza la Bagnolifutura S.p.A. forniva

indicazioni sulla revisione del progetto di bonifica, che può ora basarsi su precise previsioni urbanistiche, e del piano di completamento. La Bagnolifutura SpA ha comunicato per le vie brevi la collaborazione dell'Istituto Superiore della Sanità nella riformulazione del progetto.

In data 13 luglio 2006 la Bagnolifutura ha trasmesso, con nota prot. 84/GC/as, acquisita dal MATT al prot. 14052/QDV/DI del 13 luglio 2006 la variante al Progetto definitivo di bonifica delle aree ex Ilva ed Eternit.

Si sottolinea infine che la variante al Progetto definitivo di bonifica è stata già sottoposta ad un primo esame tecnico nel corso della riunione di Segreteria Tecnica, a supporto della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, tenutasi in data 20 luglio 2006.

Il predetto progetto è stato rivisto in quanto al momento dell'approvazione del progetto definitivo (28 luglio 2003) si aveva solo una formulazione del Piano Urbanistico, ma non erano stati ancora predisposti i piani operativi. Oggi lo strumento urbanistico ha previsto non solo aree a verde pubblico, aree commerciali e aree alberghiere, bensì anche aree da dedicare ad attività di ricerca, ad attività ricreative a carattere portuale, aree ricreative per scopi sportivi. E' necessario quindi rivalutare l'analisi di rischio all'epoca effettuata, individuando tutte le sub aree in funzione della loro fruibilità prevista oggi dal Piano Urbanistico. Il progetto di bonifica deve essere, inoltre, coordinato con le iniziative di bonifica della spiaggia di Bagnoli che il commissario delegato-Presidente della Regione Campania, sta organizzando.

Allegati:

All. n. 1 Decreto di approvazione del Progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ETERNIT 28 luglio 2003.

All. n. 2 Decreto di approvazione del Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di

Bagnoli 31 luglio 2003.

Al 1

MODULARIO Ambiente - 14	CORTE DEI CONTI
	27.09.03 001222
	UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO



Mod.

*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

193 19.9.03
ok

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 1.6 SET 2003
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTRI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSET
DEL TERRITORIO
Reg. N° 3 Fog. 375
IL CONSIGLIERE

di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

E. Isenhardt

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni" ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevedeva, tra l'altro, che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate provvedesse al risanamento ambientale comprendente le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e la rottamazioni nonché la bonifica delle aree dei sedimenti industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli di cui alle Delibere CIPE del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministro dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995;

VISTO l'art. 1, comma 4, della citata legge 18 novembre 1996, n. 582 che prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di coordinamento ed alta vigilanza nonché di una Commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 del medesimo art. 1;

VISTO il comma 14 dello stesso art. 1 con il quale viene disposto che il Ministro dell'ambiente integra il piano di recupero ambientale delle aree ex industriali, con la bonifica dell'arenile di Coroglio - Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 MLD di lire;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio”, e successive integrazioni e modifiche;

VISTI in particolare l’articolo 17 del citato decreto legislativo che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO l’art. 31, comma, 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con il quale viene integrato l’art. 1 della legge 18 novembre 1996, n. 582 disponendo che siano individuati i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito non dovranno essere demoliti e dovranno avere destinazione in conformità alle decisioni del Consiglio comunale di Napoli nell’ambito della pianificazione urbanistica esecutiva;

VISTO il decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni” ed in particolare l’art. 15 che detta la disciplina degli interventi di interesse nazionale;

VISTA la Deliberazione 23 marzo 1999 del Comitato di Coordinamento ed Alta Vigilanza integrato dal delegato del Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli e dal responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Napoli con la quale vengono individuati i 16 manufatti industriali oggetto di conservazione in quanto particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale ed ai fini della salvaguardia della memoria storica del sito;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l’art. 114, comma 17, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli, predisposto dal soggetto attuatore di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 che comprende il completamento delle azioni già previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582 nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ;

VISTO il comma 19 del sopracitato art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio la funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, riconoscendogli, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, il potere di disporre l’affidamento a terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’art. 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modifiche, e che attribuisce al Comune di Napoli la facoltà, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana

subentrando a seguito del trasferimento di proprietà nelle attività di bonifica precedentemente gestite dalla Bagnoli S.p.A.;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze che individua, ai sensi dell'art.18, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, tra gli organismi tecnici ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali, il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza di Bagnoli di cui all'art.1, comma 4, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582;

CONSIDERATO che il Ministero delle attività produttive gestisce in apposito capitolo di spesa i residui finanziamenti previsti dal decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582 riguardanti gli oneri per l'esecuzione delle attività pregresse e quelli di funzionamento del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza di Bagnoli e della commissione di esperti di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa legge;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnoli S.p.A. con nota prot. n. 033/AC/ap del 30 gennaio 2001;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento e di alta vigilanza sugli elaborati presentati dalla Bagnoli S.p.A. trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. CB/53/01 del 12 aprile 2001;

VISTE le successive integrazioni al citato piano presentate dalla Bagnoli S.p.A. in data 23 marzo 2001 con nota prot. 089/AC/ap, 30 marzo 2001 con nota prot. n. 105/AC/ap, 8 maggio 2001 con nota prot. n. 145/AC/gdf, 10 maggio 2001 con nota prot. n. 142/AC/gdf e 28 maggio 2001 con nota prot. n. 157/AC/ap a seguito degli esiti dell'attività istruttoria effettuata dal Ministero dell'Ambiente nel corso delle riunioni della Segreteria Tecnica del competente Servizio Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche del 19 marzo 2001, 23 marzo 2001, 30 marzo 2001 e delle Conferenze dei Servizi, ex art. 14, comma 1, della legge 241/1990, del 4 aprile 2001 e del 27 aprile 2001;

VISTA la nuova versione del piano presentata dalla Bagnoli S.p.A. in data 10 luglio 2001 con nota prot. n. 209/AC/ap;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 18 luglio 2001, nella quale è stato espresso parere favorevole solo per gli aspetti tecnici attinenti il progetto di bonifica mentre è stata evidenziata sia l'inadeguatezza degli interventi previsti per la conservazione dei manufatti di archeologia industriale sia l'esuberanza del fabbisogno di risorse indicato per l'attuazione del piano, pari a 343 MLD di lire, rispetto allo stanziamento di 150 MLD di lire disposto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Napoli del 20 luglio 2001, n. 1333 con la quale si propone al Consiglio comunale di esprimere la volontà di pervenire all'acquisto delle

aree di Bagnoli oggetto degli interventi di bonifica dando contestuale mandato alla Giunta di attivare tutte le iniziative e la procedure necessarie per tale acquisizione dopo aver interpellato l'Ufficio Tecnico Erariale ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto per l'acquisizione stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Napoli del 26 novembre 2001, n. 145 con la quale viene approvata la proposta della Giunta oggetto della precitata delibera 1333 e quindi manifestata la volontà di pervenire all'acquisto delle aree di Bagnoli;

VISTA la determinazione del Comune di Napoli n. 48 del 27 dicembre 2001 con la quale il Comune acquisisce la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica rappresentate dai terreni e dagli immobili indicati nei prospetti sub "A" e sub "B" allegati alla determinazione medesima;

VISTA la delibera del Comune di Napoli n. 40 del 18 febbraio 2002 con la quale viene costituita la società di trasformazione urbana Bagnolifutura S.p.A. e viene definita la convenzione tra la Bagnolifutura S.p.A. e gli enti locali azionisti nonché viene definito lo statuto della società medesima;

VISTO l'Accordo normativo stipulato in data 26 luglio 2002 tra la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, l'Autorità portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. con il quale i predetti soggetti hanno concordato sulla necessità di riformulare il piano di completamento della bonifica dell'area di Bagnoli in relazione alle risorse finanziarie disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, prevedendo altresì precisi impegni a carico di ciascun soggetto sottoscrittore dell'Accordo ed in particolare, che il Commissario metta a disposizione le necessarie risorse finanziarie per lo smaltimento, in apposita cava individuata d'intesa tra la Regione ed il Comune di Napoli dei rifiuti della bonifica e che l'Autorità Portuale di Napoli smantelli ed acquisisca i materiali derivanti dalla demolizione della colmata a mare procedendo all'escavo, al trattamento ed al trasporto nelle zone portuali degli stessi;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im che modifica anche alla luce dell'Accordo normativo sopracitato, il piano presentato dalla Bagnoli S.p.A., così come aggiornato con le note della Bagnolifutura medesima prot.515/CG/ct del 2 aprile 2003 e prot.548/GC/ct del 6 maggio 2003 che prevede le seguenti opere:

- progetto definitivo di bonifica, comprensivo degli oneri per le attività di demolizione e smaltimento residue e degli oneri di struttura e funzionamento, con un costo pari a euro 75.059.174,00;
- bonifica della colmata a mare con un costo pari a euro 40.334.000,00
- conferimento dei rifiuti in discarica con un costo pari a euro 34.500.000,00
- conservazione e valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale con un costo pari a euro 17.321.000,00;

VISTO lo studio relativo all'utilizzo dei materiali della colmata di Bagnoli nell'ambito dei lavori da realizzarsi nel porto di Napoli trasmesso con nota dell'Autorità portuale di Napoli prot n. 6943 del 24 ottobre 2002;

VISTO il parere reso dal Comitato di coordinamento ed alta vigilanza sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. trasmesso con nota del Presidente del Comitato prot. CB/77/02 del 12 novembre 2002 che ritiene il piano suscettibile di approvazione ai sensi del comma 17 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 formulando al contempo prescrizioni e richieste di integrazioni in merito all'area di colmata, alla gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica, alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale, al completamento delle demolizioni, al quadro economico e al cronoprogramma, all'esecuzione dei controlli analitici ed al parere del Comune di Napoli;

VISTA la nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002 della Bagnolifutura S.p.A. che prevede per la valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale il ricorso alla procedura di cui all'art. 37 bis della legge 109 del 1994 e successive modificazioni e riformula il quadro economico del piano presentato;

VISTO il parere sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia prot. n. 16185 del 9 dicembre 2002 con la raccomandazione che i singoli progetti di restauro e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale vengano preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza medesima;

VISTO il parere sul piano presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. reso, per quanto di competenza, dalla Capitaneria di Porto di Napoli prot. n. 11940 del 10 dicembre 2002;

VISTO il verbale della Conferenza dei servizi ex art. 14, comma 2, della legge 241/90 del 23 dicembre 2002, nel quale vengono riportati gli esiti dell'attività istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ex art. 14, comma 1, della citata legge 241 del 1990 tenutasi in data 10 dicembre 2002 e sulla base di tali esiti e degli impegni assunti dalla Bagnolifutura S.p.A. con la sopracitata nota del 23 dicembre 2002 viene ritenuto che il progetto definitivo di bonifica contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. sia suscettibile di approvazione ai sensi dell'art. 15 del D.M. 16 ottobre 1999, n. 471 e che il piano di completamento sia suscettibile di approvazione ai sensi dell'art. 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro delle attività produttive e di intesa con la Regione Campania con il quale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, è stato approvato con prescrizioni, il progetto definitivo di bonifica delle aree ILVA ed ex Eternit, contenuto nel piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli oggetto del presente decreto;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 2509 del 15 luglio 2003 con la quale il Sindaco di Napoli è stato autorizzato ad indicare come sito di destinazione dei rifiuti inerti — così come definiti ai sensi dell'articolo 2 del Decreto 13 marzo 2003 "Criteri di